

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E RICERCA

T R A

Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Direttore generale arch. Francesco Scoppola, codice fiscale 97831180589, con sede in Roma alla via Milano n. 76, di seguito denominata anche "DGER";

e

Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto Onlus, in persona del presidente prof. Aldo Accardo, codice fiscale 92069050927, con sede in Cagliari alla via dei Genovesi n. 114, di seguito denominata anche "Fondazione Siotto";

**** **

VISTI il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, e la Legge 24 giugno 2013, n. 71, con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO lo Statuto della Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto Onlus;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2017 che autorizza la stipula della presente convenzione;

premesse

- a) che la Direzione Generale Educazione e Ricerca, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171, come convertito dalla L.23 giugno 2014, n. 89, autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, cura i rapporti con le università e con gli enti e gli organismi di formazione, promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
- b) che la Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto Onlus ha un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nell'area della "Storia moderna e contemporanea" per la comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna;
- c) che la suddetta Fondazione ha interesse al potenziamento dell'area di ricerca sopraddetta in virtù del crescente interesse scientifico e delle connesse implicazioni didattiche;
- d) che le parti intendono stipulare un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi;
- e) che le parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, le risorse umane, strutturali e finanziarie necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti e specificamente disciplinati da eventuali Protocolli Esecutivi sottoposti all'approvazione delle Parti del presente accordo e o da strutture ad esse afferenti;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Richiamo alle premesse

La superiore premessa ha natura negoziale e costituisce parte integrante e sostanziale delle convenzioni che seguono.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità

1. La Fondazione Siotto e la DGER concordano di gestire nelle forme della cooperazione, la ricerca, l'implementazione e le attività prodromiche alla programmazione di un'attività di formazione rivolta a docenti della scuola secondaria di I e II grado;
2. Le parti si impegnano, direttamente o indirettamente, tramite soggetti ad esse afferenti, a:
 - instaurare rapporti di collaborazione scientifica sui temi di ricerca che riguardano la documentazione per la ricostruzione della storia politica, economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
 - promuovere e sostenere l'organizzazione di seminari e convegni scientifici;
 - promuovere e sostenere la pubblicazione dei risultati delle ricerche anche on line.

Art. 3 - Obblighi delle parti

1. La Fondazione e la DGER si impegnano, ciascuno attraverso le proprie risorse umane e strumentali, allo svolgimento dei servizi di interesse comune di cui al precedente articolo 2, nel rispetto della normativa vigente, e allo scambio di informazioni necessarie a promuovere le finalità del presente Accordo.
2. Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.
3. Le parti collaboreranno a progetti di comune interesse organizzando e fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Art. 4 - Modalità di collaborazione

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente accordo - e compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, la DGER e la Fondazione Siotto potranno definire, concordemente, temi specifici di ricerca e formazione nonché di collaborazione tecnologica che prevedano la sperimentazione di soluzioni innovative nell'ambito della gestione dei sistemi informatici, della organizzazione e diffusione di informazioni in rete, della progettazione, sviluppo e gestione di applicazioni web, della sicurezza delle informazioni e dei servizi di rete anche per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi informativi.

La DGER si riserva di partecipare alle attività di ricerca e valorizzazione finalizzate allo sviluppo del portale anche tramite il coinvolgimento di uno o più istituti ad essa afferenti, per la durata della presente convenzione, mediante opportuna assegnazione delle risorse progressivamente disponibili e tramite la nomina di uno degli Istituti incardinati per la Direzione stessa quale soggetto attuatore per l'apporto del MiBACT alla attuazione del presente accordo.

La Fondazione Siotto si impegna a contribuire, con proprie risorse umane e strumentali, all'implementazione del Portale, anche mediante il conferimento di incarichi specifici a personale

appositamente selezionato e consentire al personale indicato dal MiBact l'accesso alle proprie strutture, nel rispetto degli obblighi di riservatezza che verranno concordati tra le parti.

Le parti promuoveranno iniziative di promozione e valorizzazione del Portale, attraverso, seminari, convegni, pubblicazioni, individuando ciascuna le necessarie risorse, umane, strumentali e finanziarie di volta in volta.

Art. 5 - Strumenti di consultazione e controllo

1. La Fondazione Siotto e la DGER consentiranno l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento delle attività programmate in attuazione del presente accordo e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati, secondo le modalità previste nel Protocollo esecutivo.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- b) non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ogni informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D. Lgs. 196/03 s.m.i.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotte ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

Art. 7 - Decorrenza e durata dell'Accordo di cooperazione

1. La durata del presente Accordo di cooperazione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde espressa volontà delle parti.

2. La realizzazione del presente accordo verrà sottoposta a verifica periodica del progresso della prevista attività tramite una commissione mista fra la Fondazione Siotto e la DGER, i cui componenti saranno nominati da ciascuna delle parti.

Art. 8 - Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dalla presente convenzione tra le parti contraenti, si fa rinvio a quanto previsto dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente Accordo in quanto compatibili.

In caso di acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività ricomprese nella presente convenzione sono, dalle parti, applicate tutte le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo comunque procedure competitive nel rispetto del principio della concorrenza.

Art. 9 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo una intesa, le parti indicano nel Foro di Roma la competenza per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

Art. 10 - Registrazione

La registrazione è dovuta in caso d'uso e l'onere farà carico alla parte che la richiederà; le spese di bollo sono a carico della Fondazione.

Letto, approvato e sottoscritto, oggi 24 maggio 2017


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

IL DIRETTORE GENERALE

FONDAZIONE DI RICERCA GIUSEPPE
SIOTTO ONLUS

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DI
RICERCA GIUSEPPE SIOTTO ONLUS

Arch. Francesco Scoppola



Prof. Aldo Accardo

